

MODIFICA DELLA CONVENZIONE COSTITUTIVA DELL'AZIENDA

SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA

TRA GLI ENTI COSTITUENTI,

COMUNI DI

CASTELLANZA, FAGNANO OLONA, GORLA MAGGIORE, GORLA

MINORE, MARNATE, OLGiate OLONA, SOLBIATE OLONA,

REPERTORIO N. 2043

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette il giorno diciassette del mese di ottobre, in Marnate e precisamente presso la sede del Comune di Marnate avanti a me, Angelo Dr.

Quagliotti, Segretario Generale del Comune di Marnate, autorizzato a ricevere gli atti nei quali il Comune è parte, senza l'assistenza dei testimoni, cui le intervenute parti, me consenziente, hanno concordemente rinunciato, si sono presentati e personalmente costituiti:

- **COMUNE DI CASTELLANZA**, (C.F. 00252280128) rappresentato dalla Sindaca, Mirella CERINI, nata a Busto Arsizio (VA) il 21/07/1973, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 29/09/2017, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sub A,

- **COMUNE DI FAGNANO OLONA**, (C.F. 00214240129) rappresentato dal Sindaco Federico SIMONELLI, nato a Lonate Pozzolo (VA) il 19/03/1944, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 19/07/2017, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sub B,

- **COMUNE DI GORLA MAGGIORE**, (C.F. 00341490126) rappresentato dal Sindaco Pietro ZAPPAMIGLIO, nato a Busto Arsizio (VA) il 04/05/1977, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29/07/2017,

che in copia conforme all'originale si allegano al presente atto sub C,

- **COMUNE DI GORLA MINORE**, (C.F. 00226510121) rappresentato dal Vice Sindaco Bova BEATRICE, nata a Castellanza (VA) il 04/07/1966, come da delega del 11 ottobre 2017 (allegato "H") in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 27/07/2017, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sub D,

- **COMUNE DI MARNATE**, (C.F. 00263510125) rappresentato dal Sindaco Marco SCAZZOSI, nato a Busto Arsizio (VA) il 04/05/1961, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 17/07/2017, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sub E,

- **COMUNE DI OLGiate OLONA**, (C.F. 00322700121) rappresentato dal Sindaco Giovanni MONTANO, nato a Busto Arsizio (VA) il 21/09/1965, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 28/07/2017, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sub F,

- **COMUNE DI SOLBIATE OLONA**, (C.F. 00223640129) rappresentato dal Sindaco Luigi Salvatore MELIS, nato a Busto Arsizio (VA) il 25/11/1966, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 20/07/2017, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sub G.

Considerato che con le deliberazioni consiliari sopra richiamate, ed allegate sub "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", i Consigli Comunali dei Comuni di Castellanza, Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate, Olgiate Olona, Solbiate Olona, hanno dato mandato ai rispettivi Sindaci di sottoscrivere la modifica della Convenzione costitutiva dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona, nei sottoriportati articoli:

art. 1- rimozione delle parole "dell'Ambito sociale della Valle Olona";

art. 2 - riformulazione dal secondo capoverso;

Art. 3 - riformulazione dal quarto capoverso;

Art. 4 - riformulazione del primo capoverso e rimozione dell'ultimo capoverso;

Art. 8 - riformulazione e integrazione;

Art. 9 - integrazione del primo capoverso.

Tutto ciò premesso si riporta integralmente il testo della Convenzione opportunamente modificata a seguito di quanto approvato nelle delibere

Consiliari sopra richiamate:

Art. 1

(Costituzione)

I Comuni di Castellanza, Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate, Olgiate Olona, Solbiate Olona, ai sensi dell'art. 31 e dell'art. 114 del D.Lgs. 267/2000 del D.Lgs. 18 agosto 2000, costituiscono un'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona per la gestione associata dei servizi alla persona in relazione alle attività di competenza istituzionale dei Comuni, ivi comprese le attività di promozione sociale e benessere in favore dei cittadini residenti nel proprio territorio.

Art. 2

(Denominazione – Sede)

L'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona assume la denominazione di **“AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA”** di seguito, per brevità, chiamata **“AZIENDA”**.

La sede legale dell'Azienda è in Marnate; la stessa potrà essere trasferita all'interno dello stesso Comune con deliberazione del Consiglio di Amministrazione o in altro Comune consorziato con deliberazione

dell'Assemblea.

Gli uffici e le sedi operative dell'Azienda saranno dislocati sul territorio dell'Ambito territoriale dei Comuni consorziati in relazione alle esigenze funzionali di gestione e di distribuzione dei servizi offerti.

Art. 3

(Durata e recesso)

L' Azienda ha durata sino al 31.12.2050.

E' facoltà dei soci rinnovare la durata previa adozione dei necessari atti deliberativi dei rispettivi organi competenti.

Il rinnovo è efficace a condizione che gli atti deliberativi di cui al comma precedente siano adottati e resi esecutivi almeno sei mesi prima della scadenza della durata di cui al comma 1 del presente articolo.

E' facoltà dei consorziati soci esercitare il diritto di recesso.

Il recesso deve essere comunque notificato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, diretta al Presidente dell'Assemblea.

Il recesso si perfeziona formalmente con la sottoscrizione di apposita convenzione, approvata dal Consiglio di Amministrazione, che regoli i rapporti tra L'Azienda e l'ente che esercita il diritto di recesso.

Nell'ambito della convenzione di cui sopra, a tutela degli equilibri economico – finanziari dell'Azienda, l'ente che recede rimane vincolato agli impegni finanziari di carattere pluriennale già assunti dall'Azienda, a titolo esemplificativo in materia di appalti, personale, investimenti.

Art. 4

(Scioglimento)

L'Azienda si scioglie:

	1) per il decorso del termine;	
	2) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea o del consiglio di amministrazione;	
	3) per deliberazione dell'assemblea.	
	Quando si verifica una delle cause di scioglimento dell'Azienda, si procede alla convocazione dell'assemblea la quale delibera, in merito alle modalità della liquidazione, sulla nomina e i poteri dei liquidatori che hanno il compito di redigere il bilancio finale, il tutto in conformità alle disposizioni di legge vigenti e allo statuto.	
	In ogni caso, il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri dell'Azienda, viene ripartito fra i singoli soci in ragione della quota di partecipazione.	
	Se il patrimonio non è frazionabile nelle corrispondenti quote spettanti a ciascun socio, si procede mediante conguaglio finanziario.	
	I beni mobili e immobili ottenuti in comodato o ad altro titolo dai singoli soci, vengono restituiti ai rispettivi proprietari.	
	Il personale dell'Azienda distaccato dai Comuni ritorna nell'organico dell'ente di appartenenza, mentre per il personale assunto direttamente dall'Azienda lo scioglimento comporta l'automatica risoluzione del contratto.	
	L'Azienda garantisce i servizi di sua competenza, nelle more dello scioglimento e della riassunzione della gestione da parte dei singoli Comuni soci per un periodo comunque non superiore ad un anno dallo scioglimento.	
	Art. 5	
	<i>(Finalità)</i>	
	La costituzione dell'Azienda è finalizzata alla gestione associata dei servizi alla persona in relazione alle attività di competenza istituzionale dei Comuni, ivi	

comprese le attività di promozione sociale e benessere in favore dei cittadini residenti nel proprio territorio.

L'attività dell'Azienda è volta alla realizzazione dei seguenti obiettivi:

- assumere la gestione dei servizi alla persona, tenendo conto delle specificità territoriali, evitando sovrapposizioni e frammentazioni e fornendo specifici punti di riferimento all'interno dell'ambito territoriale;
- garantire politiche d'integrazione territoriale e di solidarietà finanziaria fra tutti i Comuni per l'ottimizzazione delle risorse e degli interventi secondo criteri di efficacia, efficienza e qualità;
- assicurare ai cittadini interventi omogenei relativamente all'offerta dei servizi e ai livelli di spesa, sviluppando un approccio orientato ad ottimizzare il rapporto tra costi e benefici dei servizi;
- migliorare il sistema di erogazione dei servizi sul piano assistenziale sviluppando approcci specialistici volti a migliorare la qualità dei servizi erogati;
- individuare sistemi di funzionamento basati sulla centralità della persona e orientati al soddisfacimento anche dei bisogni emergenti, approfondendo processi di cooperazione e d'integrazione tra i servizi di propria competenza e quelli inerenti il sostegno alla famiglia, gli interventi educativi e di prevenzione, le politiche attive del lavoro;
- collaborare attivamente con il terzo settore nella progettazione e gestione dei servizi anche attraverso la sperimentazione di nuove forme di cooperazione, in via sussidiaria, fra pubblico e privato;
- collaborare in via permanente con il sistema dei servizi sanitari del territorio, anche ai fini di garantire la massima integrazione con i servizi alla persona

nel loro complesso.

Art. 7

(Organi dell'Azienda)

Sono organi dell'Azienda:

- l'assemblea;
- il presidente e vice-presidente dell'assemblea;
- il consiglio di amministrazione;
- il direttore.

È organo di controllo dell'azienda il revisore dei conti.

La loro nomina e composizione nonché le rispettive competenze e attribuzioni sono disciplinati dallo statuto.

Art. 8

(Quote di partecipazione)

Il capitale di dotazione dell'Azienda è pari ad euro 35.000,00, corrispondenti a euro 5.000,00 per ogni Comune consorziato; in ogni caso, il capitale di dotazione è ripartito in quote uguali tra tutti i soci; per i criteri di partecipazione dei singoli Comuni consorziati alle deliberazioni assembleari, si rinvia allo Statuto.

Il capitale di dotazione può essere aumentato a mezzo di versamenti liquidi e conferimenti di immobili e mobili, materiali ed immateriali.

Art. 9

(Atti fondamentali dell'azienda)

Gli atti fondamentali dell'Azienda su cui è richiesta l'approvazione degli enti aderenti, che l'Azienda trasmette agli stessi, sono i seguenti:

✓ modifica degli atti fondamentali richiamati secondo il dettato normativo vigente, ovvero:

- il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;
- il budget economico almeno triennale;
- il bilancio di esercizio;
- il piano degli indicatori di bilancio.

Art. 10

(Informazione e vigilanza)

I consiglieri comunali dei Comuni costituenti l'Azienda hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia dei documenti nonché di ottenere tutte le altre notizie ed informazioni in possesso dell'Azienda utili all'esercizio del mandato.

L'accesso viene garantito per il tramite delle segreterie dei rispettivi enti locali aderenti all'Azienda. L'Azienda predisporrà, in attuazione delle vigenti disposizioni di legge, apposito regolamento di accesso agli atti e di comunicazione pubblica, nel rispetto delle normative in materia di privacy.

Art. 11

(Entrate e patrimonio)

Le entrate dell'Azienda sono costituite da:

- a) partecipazione degli utenti, sulla base di appositi tariffari;
- b) proventi derivanti dalla gestione dei servizi;
- c) contributi dei Comuni soci;
- d) trasferimenti dei Comuni soci, della Regione, dello Stato e di altri enti;
- e) altri proventi disposti a qualsiasi titolo a favore dell'Azienda.

Il patrimonio dell'Azienda è costituito:

a) dal capitale sociale conferito dai soci;

b) dai beni immobili e mobili acquistati o realizzati in proprio, nonché da quelli oggetto di donazioni e lasciti;

c) da ogni diritto che venga acquisito dall' Azienda o a questo devoluto.

L'Azienda inoltre è consegnataria di beni di proprietà di altri enti di cui ha normale uso.

L'Azienda ha l'obbligo di tenere l'inventario dei beni mobili ed immobili, aggiornarlo annualmente e allegarlo al bilancio di esercizio.

Art. 12

(Organizzazione e personale)

Per l'esercizio delle proprie funzioni l'Azienda può avvalersi del personale assunto direttamente allo scopo, secondo criteri di professionalità, economicità e valorizzazione delle risorse umane. L'Azienda può avvalersi inoltre del personale distaccato dai Comuni, attraverso apposite convenzioni o altri istituti previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento.

Art. 13

(Forme di consultazione tra gli enti aderenti)

Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 5, gli organi dell'Azienda possono organizzare incontri con i Comuni dell'Ambito, sia singolarmente che per gruppi, e partecipano a richiesta alle sedute dei rispettivi Consigli comunali.

Art. 14

(Coperture assicurative)

Le coperture assicurative degli immobili, degli impianti, del personale, nonché la copertura per la responsabilità civile verso terzi, per i rischi connessi alle attività e ai servizi gestiti dall'Azienda, sono garantite dagli enti aderenti

mediante le polizze assicurative in essere con le rispettive compagnie di assicurazione, disponendone, ove occorra, opportune estensioni previo accordo con le stesse.

Art. 15

(Reciproci impegni finanziari)

I Comuni aderenti provvedono alla copertura dei costi derivanti dall'attività corrente dell'Azienda nel seguente modo:

- *i costi generali di funzionamento*, diretti ed indiretti, (amministrazione, personale, utenze, assicurazioni, costi generali di gestione e dei servizi specificati nell'allegato A) sono remunerati attraverso una quota capitaria a carico dei Comuni dell'Ambito da definirsi e aggiornarsi annualmente;
- *i costi derivanti dai singoli servizi* ed interventi da ripartire sui Comuni dell'Ambito sono remunerati secondo le modalità definite nelle schede tecniche dei servizi di cui all'allegato A).

Art. 16

(Controversie tra gli enti aderenti)

Per ogni controversia tra i soci o tra essi e l'Azienda dovrà essere esperito un tentativo di conciliazione secondo il regolamento della Camera di Commercio di Varese.

In caso di esito negativo la controversia viene rimessa alla competenza del Tribunale di Busto Arsizio.

Art. 17

(Entrata in vigore)

La presente convenzione approvata dai competenti organi degli enti aderenti, entra in vigore dopo la firma dei rappresentanti degli enti costitutivi

dell'Azienda.

Il presente atto è stato letto alla presenza, disgiunta, delle parti comparenti e omessa, con il loro consenso, la lettura degli allegati in quanto le stesse parti hanno dichiarato di ben conoscerli.

Ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera s) D.Lgs. 82/2005, io sottoscritto, Ufficiale rogante, attesto di avere redatto il presente atto, formato da n. 11 facciate, n.12 righe e n. 8 allegati, in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica, mediante la firma delle parti contraenti, avvenuta in mia presenza, previo accertamento della loro identità personale.

Attesto inoltre che il relativo documento informatico è depositato in originale pdf presso l'archivio digitale del Comune di Marnate e conservato a norma di legge presso un conservatore accreditato Agid.

Il legale rappresentante del Comune di Castellanza Mirella Cerini

Il legale rappresentante del Comune di Fagnano Olona Simonelli Federico

Il legale rappresentante del Comune di Gorla Maggiore Pietro Zappamiglio

Il legale rappresentante del Comune di Gorla Minore Beatrice Bova

Il legale rappresentante del Comune di Marnate Marco Scazzosi

Il legale rappresentante del Comune di Olgiate Olona Giovanni Montano

Il legale rappresentante del Comune di Solbiate Olona Luigi Salvatore Melis

Il Segretario Generale del Comune di Marnate Angelo Quagliotti